

Determinazione del Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

Prot. n.31/19922/2017

OGGETTO: COMUNE DI ANDEZENO – VARIANTE PARZIALE N. 7 AL P.R.G.C. -
OSSERVAZIONI.

Il Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica

visto il progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C., adottato dal Comune di Andezeno, con deliberazione del C.C. n. 24 del 26/07/2017, trasmesso alla Città Metropolitana con PEC in data 01/08/2017 in forma incompleta e successivamente con posta ordinaria il 04/08/2017 (protocollato dal Servizio scrivente con n. 95900 il 07/08/2017), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP- 29/2017);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 7;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale n. 7, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente, qui sintetizzate:

- ampliamento dell'area a Servizi F2 con destinazione specifica s-n15 (parcheggio), di pertinenza del centro sportivo localizzato lungo Strada della Faiteria ad ovest del centro abitato e integrazione della Tabella di riferimento (F2) con le prescrizione di carattere

ambientale (opere di compensazione e mitigazione) afferenti all'ampliamento dell'area a Servizi;

- in prossimità all'ambito F2 viene proposto l'adeguamento, sulla scorta della Carta di Sintesi, dell'esatta collazione delle classi di rischio idrogeologico IIIb2 e II; inoltre vengono posizionati correttamente due edifici posti in prossimità del rio Santena;
- due aree a Servizi di I5 e di I6 funzionali alle attività produttive, di circa 13.000 mq che non sono mai state attuate per motivi localizzativi (poste in discontinuità funzionale con l'ambito delle attività economiche) verrebbero ridimensionate, consentendo l'ampliamento delle attività produttive limitrofe. In particolare vengono delimitati 3 sub-ambiti Di2a, Di2b, Di2c compresi all'interno dell'area produttiva Di2 e viene integrata la scheda normativa Di2 con le potenzialità edificatorie aggiuntive, inoltre viene anche aggiornato il tracciato stradale comunale di via Tario, posto nelle adiacenze;
- modifiche alle Norme di Attuazione del Piano:
 - Titolo I, capitolo II art. 06 lettera H – viene introdotto il comma f) con il quale si chiarisce che il trasferimento del diritto edificatorio è ammesso tra aree urbanistiche omogenee;
 - Titolo II, capitolo III art 9 lettera A – sono richiamati i disposti e le limitazioni contenuti nei Criteri Commerciali in luogo del rimando al DM 375/88;
 - Titolo II, capitolo III art 9 lettera A punto b) – viene stralciato il limite di 600 mq stabilito per le attività artigianali in area Da “produzione artigianale”;
 - Titolo III, capitolo VI art 23 – vengono richiamate le disposizioni di cui al comma 4bis, art. 21 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - Titolo IV, capitolo VII art 29 – si precisano le limitazioni poste per consentire gli ampliamenti igienico-funzionali su edifici esistenti;
 - Titolo IV, capitolo VII art 42 – recependo le disposizioni emerse dalla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., vengono introdotte le disposizioni riferite agli interventi di compensazione ambientale;

preso atto che il Comune di Andezeno è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre che ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i. e del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., l'Organo Tecnico Comunale ha emesso in data 11/02/2016 il verbale n. 1 di esclusione della Variante in oggetto dalla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), previa consultazione dei

Soggetti con Competenze Ambientali che hanno espresso le loro osservazioni sulla Verifica di assoggettabilità alla V.A.S.;

visto il parere del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino prot. n. 64483/LB8 del 20/01/2016, ai sensi della D.Lgs. 152/2006;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il Decreto di Compatibilità del Sindaco della Città Metropolitana di Torino 335-19655/2017 del 22/08/2017

DETERMINA

1. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale n. 7 al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Andezeno con deliberazione C.C. n. 24 del 26/07/2017, le seguenti osservazioni:
 - la scelta di realizzare un ambito per la sosta della auto pertinente all'area a Servizi sportivi F2, in una classe di rischio idrogeologico IIIa, parrebbe non coerente con le indicazioni della D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015 *"Chiarimenti in ordine alle disposizioni applicabili a seguito dell'abrogazione dell'art. 31 della l.r. 56/77 ai sensi della legge regionale 11 marzo 2015 n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" e sostituzione del paragrafo 7 della parte I dell'allegato A alla DGR n. 64-7417 del 07/04/2014"*. Ai sensi della citata Deliberazione, nelle aree a pericolosità geologica elevata e molto elevata, e tra queste aree viene segnalata anche la classe di pericolosità geologica IIIa, possono essere realizzate solo opere di interesse pubblico non altrimenti localizzabili, classificabili come *"....infrastrutture lineari o a rete e relative opere accessorie riferite a servizi pubblici essenziali (comprese ad esempio derivazioni d'acqua, impianti di depurazione, supporti per la rete della telefonia, ecc.)"* - (Cfr. D.G.R. n. 18-2555 del 09/12/2015);
 - ricordando che ai sensi della lettera g) comma 5 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. non sono consentite modifiche alla classificazione dell'idoneità geologica all'utilizzo urbanistico del PRG vigente con lo strumento della Variante parziale, si suggerisce di integrare la Variante con un estratto della "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" dalla quale possa emergere con sufficiente chiarezza l'errore sulla delimitazione tra le classi geologiche IIIb2 e II che interessa gli ambiti urbanistico F2 e C12; infatti dalla documentazione trasmessa non si evince se il basso fabbricato dell'ambito C12 è compreso nella classe IIIb2 come indicato nel Piano vigente o nella classe II come proposto in Variante. Come è noto le classi di rischio idrogeologico non sempre seguono le perimetrazioni delle destinazioni urbanistiche;
 - in riferimento alla modifica di una porzione di aree per Servizi industriali in area produttiva, si suggerisce a titolo di apporto collaborativo di specificare nel progetto definitivo della Variante in questione se il tratto di viabilità che viene integrato nell'ambito produttivo è di proprietà comunale, in tal caso sarebbe opportuno valutare la modalità di cessione del sedime stradale;

2. **di dare atto** che, con Decreto del Sindaco della Città Metropolitana di Torino, è stata dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
3. **di trasmettere** al Comune di Andezeno la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 24/08/2017

Il Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale
Generale e Copianificazione Urbanistica
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale